

SENTENZA N. 719/2018  
N. 172/13 Notizie Reato



TRIBUNALE DI PAVIA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2112/16 R.G. Trib.  
N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia  
Dott. Pasquale VILLANI  
all'udienza pubblica del 26 aprile 2018 ha pronunciato mediante lettura  
del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

- 1) S. A. nato al ( ) il , residente a  
via ed ivi domiciliato - domicilio dichiarato  
-Libero, già assente, non comparso-  
Assistito e difeso dall'Avv. del Foro di  
difensore di ufficio, assente e sostituita ex art. 102 c.p.p. dall'Avv.  
del Foro di Pavia.
- 2) B. P. nato a il ed ivi residente e  
domiciliato in via L. - domicilio dichiarato  
-Libero, già assente, non comparso-  
Assistito e difeso dall'Avv. del Foro di Bologna.

Notificato all'imputato  
il \_\_\_\_\_  
al difensore  
il \_\_\_\_\_  
Visto del P.G.  
il \_\_\_\_\_  
Passata in giudicato  
il \_\_\_\_\_

Trasmessa copia al P.M  
come comunic. della  
irrevocabilità della  
sentenza ex art. 27 e 28  
D.M 334/89

il \_\_\_\_\_

SCHEDA il \_\_\_\_\_

Campione Penale  
n° \_\_\_\_\_

Reg. Corpi di reato  
n° \_\_\_\_\_



10

difensore di fiducia, assente e dall'Avv. [REDACTED] del Foro di Bologna, difensore di fiducia, presente anche per il collega.

**3) SOCIETA' CA [REDACTED] T [REDACTED], Società Cooperativa**, con sede legale in [REDACTED] via [REDACTED]; Partita IVA: [REDACTED]; in persona del legale rappresentante pro tempore

Assistita e difesa dall'Avv. [REDACTED] del Foro di Pavia, difensore di ufficio, presente.

**4) SOCIETA' "S [REDACTED] s.r.l."**, con sede legale in [REDACTED] Partita IVA: [REDACTED]; in persona del legale rappresentante pro tempore

Assistita e difesa dall'Avv. [REDACTED] del Foro di Bologna, difensore di fiducia, assente e dall'Avv. [REDACTED] del Foro di Bologna, difensore di fiducia, presente anche per il collega.

#### IMPUTATI

S [REDACTED] A [REDACTED] e B [REDACTED] P [REDACTED]

a) delitto previsto e punito dagli artt. 40 cpv, 113, 590 co. 1, 2 - in relazione all'art. 583 co. 1 n. 1) c.p., e 3, c.p., perché, in cooperazione colposa tra loro,

S [REDACTED] A [REDACTED] in qualità di amministratore unico della società "C [REDACTED] T [REDACTED] Società Cooperativa" con sede legale in [REDACTED], svolgente attività di autotrasporto di merci per conto terzi e altro, B [REDACTED] P [REDACTED] in qualità di dirigente/responsabile di filiale della società "S [REDACTED] s.r.l." con sede legale in [REDACTED] svolgente attività di logistica, movimentazione e deposito temporaneo merci, per colpa, consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché con violazione della normativa antinfortunistica di seguito richiamata,

ed in particolare S [REDACTED] A [REDACTED] per aver omesso di adottare attrezzature (transpallet e rampa di carico) appropriate alle condizioni d'impiego e allo stato dei luoghi, nonché per aver omesso di fornire sia una adeguata formazione al dipendente in merito ai rischi riferiti alla specifica mansione (movimentazione dei carichi) sia i dispositivi di protezione individuale (scarpe antinfortunistiche) commisurati alla natura del predetto rischio durante le operazioni di carico/scarico merci, ed inoltre per aver omesso di cooperare con la società "S [REDACTED] s.r.l." all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, in particolare dal rischio di investimento, collisione, schiacciamento con mezzi (cassone furgonato), attrezzature (transpallet e rampa di carico) in spazi di lavoro insufficienti (banchine di carico/scarico);

B [REDACTED] P [REDACTED], per aver omesso di cooperare con l'impresa appaltante all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa, oggetto dell'appalto, riportate nel "Documento di valutazione dei rischi interferenziali" (DUVRI), al fine di consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza in considerazione dello stato dei luoghi e delle attrezzature utilizzate, ed inoltre per aver omesso di coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori relativamente ai rischi interferenziali riferibili allo stato dei luoghi, ai mezzi e alle attrezzature utilizzate;

non impedendo quindi che la gamba destra del dipendente della società "C [REDACTED] T [REDACTED] Società Cooperativa", S [REDACTED] V [REDACTED] - intento a compiere, presso il centro logistico "S [REDACTED] s.r.l." di [REDACTED], l'operazione di scarico di merce dal mezzo furgonato, posizionato dal medesimo a ridosso della "banchina di carico/scarico", mediante l'utilizzo di un transpallet manuale - venisse colpita dal carico caduto dalle forche mentre effettuava l'operazione di trasbordo dal pianale del furgone alla banchina attraverso la "rampa di carico/scarico" in quanto la stessa, di dimensioni limitate, non si adeguava automaticamente alle variazioni di altezza dei veicoli durante l'operazione di scarico effettuata peraltro in un esiguo spazio di manovra per l'operatore, contribuivano in tal modo a cagionare allo stesso "frattura caviglia non spec. esposta destra", lesioni personali dalle quali derivava un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 60 giorni.

Con violazione anche delle seguenti norme specifiche:

per S. A.

- art. 71 comma 3 D.Lgs 81 del 09 aprile 2008, perché non adottava adeguate misure tecniche ed organizzative affinché le attrezzature utilizzate (transpallet e rampa) fossero appropriate, per quanto riguarda la sicurezza, alle condizioni di impiego;
- art. 37 comma 1 lett. b) D.Lgs 81 del 09 aprile 2008, perché non provvedeva ad una adeguata formazione del dipendente sui rischi riferiti alla specifica mansione, in particolare all'operazione di movimentazione dei carichi;
- art. 18 comma 1 lett. d) D.Lgs 81 del 09 aprile 2008, perché non forniva al dipendente dispositivi di protezione individuale specifici alla natura del rischio, quali scarpe antinfortunistiche;
- art. 26 co. 2 lett. a) D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008, perché non cooperava con la società appaltante all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, quali evidenziate nel DUVRI (vds. in particolare pagina 2 e 4, paragrafo c), e) e f) "potenziali rischi da interferenze" e capitolo 2 "informativa dei rischi specifici connessi alla struttura, alle attrezzature".

per B. P.

- art. 26 co. 2 lett. a) e b) D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008, perché non cooperava con la società appaltatrice all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed evidenziate nel DUVRI ed inoltre non coordinava gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori relativamente ai rischi interferenziali riferibili allo stato dei luoghi, mezzi e attrezzature.

Con la circostanza aggravante del fatto commesso cagionando alla persona offesa una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni (lesione grave), con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.  
in Landriano, il 2 gennaio 2013

SOCIETA' "C. Società Cooperativa"

b) illecito amministrativo previsto e punito dagli artt. 5 co. 1 lett. a), 9, 25 septies co. 3, D.Lgs. n. 231 del 08 giugno 2001, come inserito dall'art. 9 della Legge n. 123 del 03 agosto 2007, in relazione al reato di cui agli artt. 590 co. 1, 2, 3, e 583 co. 1 n.1) e 2) c.p., perché l'amministratore unico della società "C. Società Cooperativa", S. A. commetteva il reato di lesioni personali colpose aggravato dalla violazione antinfortunistica di cui al capo a) che precede, nell'interesse e a vantaggio della società, ed in assenza delle cause di esclusione della responsabilità di cui agli artt. 5 co. 2, 6 co. 2, e 7 co. 2, stesso decreto.

Vantaggio consistito nel risparmio di spesa dovuto al mancato impiego delle risorse economiche necessarie per conformare l'attività produttiva alle norme precauzionali (nella specie: omessa adozione di attrezzature appropriate alle condizioni d'impiego e allo stato dei luoghi, omessa formazione adeguata al dipendente in merito ai rischi riferiti alla specifica mansione e fornitura di dispositivi di protezione individuale, ed inoltre omessa cooperazione con la società "S. s.r.l." all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, in particolare dal rischio di investimento con mezzi, attrezzature in spazi di lavoro insufficienti);

Interesse - da intendersi non già secondo una nozione soggettiva che sarebbe incompatibile con reati-presupposto di natura colposa e che implicherebbe di fatto una interpretatio abrogans dell'art.25 septies d.lgs. 231/2001 contraria al principio ermeneutico di conservazione delle norme, bensì secondo una nozione oggettiva - derivante dalla circostanza

che la condotta è stata tenuta da soggetto con veste qualificata all'interno dell'ente in violazione di norma/e cautelare/i rivolta/e all'impresa, in relazione non già ad un proprio personale interesse, bensì in relazione all'interesse dell'impresa allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla norma stessa (ossia dalla/o norma/e cautelare/i violata/e).

in Landriano, il 2 gennaio 2013

SOCIETA' "S. s.r.l."

b) illecito amministrativo previsto e punito dagli artt. 5 co. 1 lett. a), 9, 25 septies co. 3, D.Lgs. n. 231 del 08 giugno 2001, come inserito dall'art. 9 della Legge n. 123 del 03 agosto 2007, in relazione al reato di cui agli artt. 590 co. 1, 2, 3, e 583 co. 1 n.1) e 2) c.p., perché il dirigente/responsabile di filiale della società "S. s.r.l.", B. P. commetteva il reato di lesioni personali colpose aggravato dalla violazione antinfortunistica di cui al capo a) che precede, nell'interesse e a vantaggio della società, ed in assenza delle cause di esclusione della responsabilità di cui agli artt. 5 co. 2, 6 co. 2, e 7 co. 2, stesso decreto.

- Vantaggio consistito nel risparmio di spesa dovuto al mancato impiego delle risorse economiche necessarie per conformare l'attività produttiva alle norme precauzionali (nella specie: omessa cooperazione con la società appaltante all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e omesso coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori relativamente ai rischi interferenziali riferibili allo stato dei luoghi, mezzi e attrezzature evidenziate nel DUVRI).

Interesse - da intendersi non già secondo una nozione soggettiva che sarebbe incompatibile con reati-presupposto di natura colposa e che implicherebbe di fatto una interpretatio abrogans dell'art.25 septies d.lgs. 231/2001 contraria al principio ermeneutico di conservazione delle norme, bensì secondo una nozione oggettiva - derivante dalla circostanza che la condotta è stata tenuta da soggetto con veste qualificata all'interno dell'ente in violazione di norma/e cautelare/i rivolta/e all'impresa, in relazione non già ad un proprio personale interesse, bensì in relazione all'interesse dell'impresa allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla norma stessa (ossia dalla/o norma/e cautelare/i violata/e).

in Landriano, il 2 gennaio 2013

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa Roberta Capra

Le parti hanno così concluso:

**Il Pubblico Ministero:** "Chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste per l'imputato B. [REDACTED] Pa. [REDACTED] quale persona fisica e quale rappresentante della SOCIETA' S. [REDACTED] s.r.l. in quanto non si ravvedono illeciti penali né amministrativi. Per l'imputato S. [REDACTED] A. [REDACTED] chiede provarsi la penale responsabilità dell'imputato e la condanna alla pena di mesi 3 di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante. Chiede provarsi la penale responsabilità anche della SOCIETA' C. [REDACTED] T. [REDACTED] Società Cooperativa e la condanna al pagamento della sanzione amministrativa di € 40.000.00 previa concessione delle circostanze attenuanti generiche."

**Il difensore dell'imputato B. [REDACTED] e SOCIETA' S. [REDACTED] s.r.l.:** "Si associa alla richiesta del Pubblico Ministero."

**Il difensore dell'imputato S. [REDACTED]:** "Chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste: in subordine condanna al minimo della pena con la concessione dei benefici di legge."

**Il difensore della SOCIETA' C. [REDACTED] T. [REDACTED] Società Cooperativa:** "Chiede affermare la non responsabilità amministrativa e penale e pertanto non applicarsi alcuna sanzione, in subordine, chiede che tale sanzione sia contenuta nei minimi." -----



12

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione diretta a giudizio del 6 ottobre 2016, ritualmente notificato, S. A. e B. P. erano tratti a processo davanti al Tribunale di Pavia in composizione monocratica per rispondere del reato di cui all'art. 590 c. 1 e 2 in relazione all'art. 583 c. 1 n. 1 e c. 3 c.p. (capo a). Nel processo era chiamata in causa anche la responsabilità amministrativa da reato presupposto di C. T. società cooperativa e di S. srl con riguardo agli artt. 5 c. 1 lett. a, 9, 25 septies c. 3 d.lgs. 231/2001 (capo b).

Secondo l'ipotesi d'accusa S. A. nella qualità di amministratore unico della predetta cooperativa, e B. P., quale dirigente e responsabile S. del sito logistico di Landriano avrebbero colposamente cooperato nel cagionare l'infortunio sul lavoro occorso, il 2 gennaio 2013, all'addetto S. V.

Questo lavoratore, nel corso di un'operazione di trasbordo della merce trasportata, dal furgonato da lui guidato alla banchina del plesso di logistica, rimaneva schiacciato da alcuni colli che, sbilanciatisi rispetto alle forche, gli andavano a schiacciare la caviglia; S. riportava così una frattura esposta che richiedeva un tempo di guarigione di sessanta giorni.

Agli imputati sono stati contestati, accanto ad aspetti di colpa generica, anche profili di colpa specifica. In particolare, al S. è stato addebitato di non aver fornito all'addetto un'attrezzatura idonea e un'adeguata formazione soprattutto con riferimento al rischio da "schiacciamento"; mentre al B. viene contestato di non aver cooperato con l'impresa appaltatrice nella prevenzione del pericolo concretizzatosi nell'infortunio attraverso la redazione e l'implementazione sul campo di un DUVRI (documento unico di valutazione del rischio interferenziale). L'addebito in capo agli enti anzidetti verte, invece, essenzialmente sulla constatazione del vantaggio di spesa riveniente dall'omissione colposa imputata, e dell'interesse oggettivato in quella pretermissione, per essere quest'ultima attribuibile alla condotta di un soggetto apicale capace di incidere, con le proprie decisioni, sulla "politica di impresa".

Il processo è stato istruito mediante l'assunzione di prove orali e documentali consistite, le prime, nell'escussione dibattimentale della p.o., dell'ispettore dell'ATS di Pavia P. L. F., degli ulteriori testi M. R., D., G., A., A., B. e del ctp ing. A. V., e, le seconde, nell'acquisizione: della copia della denuncia INAIL, e della certificazione medica relativa all'infortunato; di uno stralcio del DUVRI adottato presso S. srl; e dell'atto di delega all'imputato B. dei poteri anche in materia di sicurezza con riferimento al sito logistico di Landriano; delle visure camerali degli enti imputati in questo processo; del contratto di appalto intercorso tra la S. srl e la cooperativa "C. T."; delle foto costituenti i rilievi sul luogo dell'incidente; di copia del modello organizzativo ex art. 6 c. 3 d.lgs. 231/01 adottato presso

S [redacted] srl in data 18 novembre 2011 e e del suo aggiornamento del 30 aprile 2014. Come per legge, è stata acquisita al fascicolo per il dibattimento la CTP a firma dell'ing. A [redacted] V [redacted] all'esito dell'audizione, in contraddittorio tra le parti, di quest'ultimo consulente della difesa.

All'udienza del 26 aprile 2018 esauriti tutti gli incumbenti istruttori, il tribunale invitava le parti a concludere. Il PM e la difesa hanno così discusso il processo e rassegnato, all'esito, le rispettive conclusioni in epigrafe riportate. Di poi il giudice, previa deliberazione in camera di consiglio, ha pronunciato in pubblica udienza il dispositivo della presente sentenza in cui erano riservati sessanta giorni quale termine per il deposito delle motivazioni.

\*\*\*\*\*

Risulta documentalmente, e, in particolare, dagli atti e dai referti anche medici allegati alla denuncia di infortunio INAIL, che S [redacted] V [redacted], trasportatore per conto della cooperativa C [redacted] T [redacted], abbia riportato un infortunio, in data 2 gennaio 2013, nel corso dell'ordinaria attività di lavoro. Dall'incidente conseguiva la frattura con esposizione ossea della caviglia del lavoratore, giudicata guaribile in sessanta giorni.

Giova forse osservare, sin d'ora, che la derivazione eziologica delle lesioni riportate dallo S [redacted] dall'infelice esecuzione dello scarico di un bancale di merce dal furgonato da lui condotto sulla banchina del sito logistico di Landriano gestito da S [redacted] srl sia un dato assolutamente pacifico e incontestato nelle prospettazioni di tutte le parti di questo processo; e, fra esse, in particolare, in quelle della stessa difesa. Tale circostanza è comunque emersa in maniera plastica anche dalla stessa prova orale assunta in dibattimento.

È stata la stessa p.o. a descrivere partitamente, in una prospettiva per così dire "a zoom", in sede dibattimentale, l'esatta dinamica dell'incidente. Lo S [redacted] ha premesso in esordio alla propria escussione dibattimentale che in allora lavorava per la cooperativa facente capo all'odierno imputato che, a sua volta, era una commissionaria della B [redacted] B [redacted]. Ha quindi aggiunto che la sua mansione era quella di autista di un furgonato con cui erano eseguite consegne per conto della predetta società di spedizioni; in particolare, egli lavorava soprattutto nella zona di Cesano Boscone e Corsico e finiva la giornata scaricando la merce residua presso la logistica di L [redacted]. Il lavoratore ha chiarito, nel proseguo della deposizione resa, che quello qui descritto era il turno solito di lavoro, una routine che, al momento dell'incidente occorsogli, S [redacted] andava effettuando da ben oltre un anno. La stessa p.o. ha precisato invece che, a seguito dell'infortunio, era rimasto a lavorare per la cooperativa soltanto per un breve periodo dopo aver completato il periodo di malattia pagato dall'INAIL; e ciò perché si era reso conto di non aver recuperato ancora appieno, e comunque anche a causa del fatto che dopo la nascita di una figlia aveva bisogno di un lavoro che gli garantisse, attraverso un impiego più prolungato, uno stipendio più alto.

Lo S█████ è passato quindi a descrivere più puntualmente l'incidente subito il 3 gennaio 2013. Ha riferito, al riguardo, che quel giorno si era portato col suo furgonato in una delle tre banchine del sito dove si eseguivano gli scarichi della merce da portare nei magazzini. Ha quindi aggiunto che quello da lui scelto era appunto il versante dove erano soliti scaricare i furgoni mentre gli altri due erano più di sovente utilizzati dai camionisti con i loro bilici. Il lavoratore ha poi chiarito che, preso uno dei transpallet presente sulla banchina, aveva iniziato la fase di scarico dei diversi colli. Il furgone che era solo semipieno presentava il pianale rialzato rispetto alla banchina: l'operazione era perciò alquanto malagevole. A dispetto di ciò, S█████ metteva giù due o tre bancali prima di incorrere nell'infortunio che lo coinvolse.

Nello scaricare l'ennesimo collo costituito da una pila di scatoloni contenti componentistica per computer, il carico, che pure era stato afferrato "di punta" cioè con le foreche del transpallet che correvano per tutti i 120 cm del lato più lungo del bancale, prendeva a sbilanciarsi. Quasi obbedendo a un istinto irriflesso -e comunque avendo mal valutato il peso complessivo dell'imballo- lo stesso S█████ tentava di arrestarne la caduta e restava così colpito al fianco e soprattutto col piede schiacciato. Il lavoratore era perciò portato nell'immediatezza al pronto soccorso.

Il teste ha chiarito che la cooperativa non gli aveva mai fornito le scarpe antinfortunistiche e che, fino al momento dell'infortunio, non gli aveva mai fatto frequentare alcun corso di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; ciò sarebbe accaduto a quasi un anno e mezzo dalla sua assunzione soltanto dopo che egli rientrò in servizio dopo il periodo di comporto. S█████ ha aggiunto che, attese le peculiarità del suo lavoro che lo ponevano nella necessità di dover approntare in continuazione fasi di carico e di scarico del furgone, era stato lui stesso a procurarsi delle scarpe antinfortunistiche; per somma sfortuna però, quel giorno, non aveva potuto indossarle perché ancora bagnate dopo che le aveva lavate approfittando della sosta di fine anno.

P█████ L█████ F█████, tecnico dell'ASL di Pavia che ebbe a svolgere un intervento di verifica nell'immediatezza del sinistro, ha riferito in dibattimento sulla modalità dell'accertamento svolto e sui suoi esiti. Il funzionario ha evidenziato di essersi portato presso il sito logistico di Landriano subito dopo essere stato allertato dal 118; ha aggiunto di aver rinvenuto presso una ribalta (cioè una delle banchine utilizzate per lo scarico delle merci) il bancale dalla cui caduta era derivato l'infortunio occorso allo S█████. I seguiti della verifica permettevano di accertare che quell'addetto era socio lavoratore della cooperativa "C█████ T█████", una società commissionaria dei lavori di carico e scarico merci per la S█████ B█████. Tra le due realtà aziendali era in essere un contratto di appalto di servizi che è stato acquisito nel proseguo dell'accertamento. P

Ciò detto, il tecnico dell'ASL ha riferito di aver proceduto a effettuare i rilievi fotografici del caso sul luogo dell'incidente. Ha quindi proseguito la sua disamina sulla probabile dinamica del sinistro, raccordando la spiegazione con le foto scattate nel corso del primo accesso. Il funzionario ha così evidenziato che tra il pianale del furgonato guidato dall'infortunato e il sedime della banchina intercorreva una pendenza del 20%: una condizione questa che avrebbe dovuto indurre a una particolare cautela nella manovra di scarico e che comunque avrebbe dovuto essere segnalata alle maestranze più adeguatamente nella sua pericolosità intrinseca. Tra l'altro, la condizione di rischio, nella specie, era ulteriormente acuita dallo spazio piuttosto angusto della ribalta che misurava appena tre metri: taleché, tenuto conto del fatto che il transpallet era lungo due metri e trentacinque centimetri, la manovra di aggiustamento del mezzo durante lo scarico avrebbe dovuto certamente iniziare quando lo stesso si trovava ancora sulla pedana. Secondo il tecnico dell'ASL, in sostanza, un movimento troppo brusco del muletto in questa fase aveva comportato dapprima lo sbilanciamento del carico e poi la caduta da cui sarebbe derivato l'infornio da schiacciamento occorso al lavoratore.

Questo teste ha anche evidenziato invece che il collo, composto da due cartonati tenuti insieme da una "reggia", era risultato ben legato e che dunque l'organo ispettivo non aveva rilevato alcun profilo di colpa in relazione a tale aspetto. Ha invece soggiunto che lo S. [redacted] pur svolgendo un'attività nella quale il lavoro di carico/scarico costituiva una sorta di mansione ordinaria e, per così dire, routinaria, non era mai stato formato e informato sui rischi da movimentazione delle merci, e in particolare, su quello specifico "da schiacciamento": allo stesso lavoratore inoltre non erano mai stati forniti i dispositivi di protezione individuale e in particolare le scarpe antinfortunistiche. I pericoli evidenziati con riguardo alla fase di scarico dei colli sulla banchina del centro logistico non sarebbero stati previsti nel DUVRI della committente S. B. [redacted]. Su questa specifica circostanza tuttavia il teste tecnico è stato smentito dalla difesa dell'ente che gli ha segnalato lo specifico punto di tale ultimo documento in cui si affrontava il tema dello scarico in condizioni di dislivello tra pianale del mezzo e ribalta.

Più modesto, sebbene non irrilevante, si è rivelato l'apporto di conoscenza al processo recato dal teste M. [redacted] R. [redacted] D. [redacted]: quest'ultimo è addetto al controllo dei documenti di trasporto per S. B. [redacted] ed è dislocato al gabbiotto posto all'entrata del plesso logistico di L. [redacted]. Egli ha premesso in dibattimento di non aver potuto assistere, poiché si trovava presso la postazione di lavoro, all'infornio occorso allo S. [redacted]; ha però aggiunto che, udite le urla dell'infortunato, si premurava di chiamare immediatamente i soccorsi. Portatosi sul posto, D. [redacted] ha riferito di avervi trovato il trasportatore che riceveva una prima assistenza dai due colleghi lì presenti. Questo teste ha confermato la circostanza che lo S. [redacted] aveva utilizzato nella fase di scarico una pedana fissa più

adatti ai bancali di media grandezza e non una pedana idraulica. Quest'ultima tipologia di pedane, d'altra parte, era comunque presente sulle banchine; esse avrebbero consentito di superare dislivelli più accentuati ed erano indicate perchè maggiormente performanti con i carichi pesanti.

Sono stati escussi in dibattimento anche gli ulteriori testi Gu [redacted] A [redacted] e A [redacted] B [redacted] che sono, rispettivamente, coordinatore degli autotrasportatori e responsabile della movimentazione merci presso il sito di L [redacted]. Entrambi non presenti al momento del sinistro, hanno però confermato che presso la logistica erano dislocate sia banchine ordinarie in cui il trasbordo dei bancali dai mezzi avrebbe dovuto essere effettuato tramite pedane da fissare di volta in volta, sia aree con pedane idrauliche contraddistinte appunto dalle caratteristiche di maggior performabilità di cui si è detto poc'anzi. Ambedue i testimoni hanno quindi evidenziato che la scelta sull'impiego dell'uno o dell'altra modalità di scarico della merce spettava appunto al singolo trasportatore.

In una prospettiva più ampia e grandangolare le dinamiche di picking e di carico/scarico dei colli presso il sito logistico di L [redacted] sono state ribadite in dibattimento anche dal ctp ing. A [redacted] V [redacted]. Quest'ultimo, oltre a sottolineare la circostanza che in quella logistica vi erano ben due lati dedicati allo scarico con pedane idrauliche a fronte di altri due versanti in cui la stessa operazione poteva essere implementata solo tramite l'utilizzo di pedane fisse, ha ribadito che, a termini di contratto intercorso tra la S [redacted] B [redacted] e la cooperativa "C [redacted] T [redacted]" (si tratta invero di uno schema contrattuale standard utilizzato dalla B [redacted] per regolare i rapporti con tutti le appaltatrici dei servizi di autotrasporto), gli addetti della commissionaria dovevano curare in autonomia tutte le operazioni afferenti alla fase di scarico essendo perciò onerati a decidere anche sull'impiego della tipologia di pedana da utilizzare a seconda della tipologia di bancale da movimentare. Tale aspetto era peraltro ribadito anche nello stesso DUVRI che, come dianzi anticipato, è stato parimenti acquisito in atti in uno allo stesso negozio di appalto appena richiamato.

Inoltre, a precisa domanda del tribunale, questo teste esperto ha asseverato che, in senso tecnico, le ribalte dov'erano scaricate le merci non vedevano al lavoro addetti di diverse realtà imprenditoriali e non corrispondevano, come tali, a una zona in cui potesse sorgere un rischio interferenziale. Nel DUVRI pertanto si richiamava soltanto l'attenzione delle ditte commissionarie a che i pericoli connessi allo scarico merci in condizioni di dislivello tra pianale del mezzo e ribalta fossero adeguatamente evidenziati e cautelati nei rispettivi POS.

Quanto alla valutazione critica degli elementi di prova raccolta, osserva il tribunale che il quadro di evidenza emerso dall'istruttoria dibattimentale abbia riscontrato appieno la condotta colposa attribuita all'amministratore della cooperativa "C [redacted] T [redacted]" e la stessa responsabilità amministrativa, da reato presupposto, di quest'ultimo ente.

Ed invero, lo S. subiva un infortunio da "schiacciamento" che richiedeva un decorso di guarigione di almeno sessanta giorni. A questo lavoratore non erano state fornite dalla cooperativa presso cui prestava servizio i DPI, e, in particolare, le scarpe antinfortunistiche che avrebbe potuto quantomeno attenuare le conseguenze lesive del sinistro qui in disamina. Del tutto negletta fino all'incidente occorso, era stata poi la formazione e l'informazione generale di quell'addetto sulla materia della salute e sicurezza; una trascuratezza che desta raccapriccio soprattutto per il fatto che l'incidente veniva maturando in una fase lavorativa e nello svolgimento di una mansione specifica che lo S. compiva in via del tutto ordinaria e routinaria: lo scarico del contenuto del furgonato da lui guidato. Nel POS della cooperativa, inoltre, nonostante l'ente fosse anche contrattualmente obbligata a curare e cautelare questi aspetti, non era previsto alcunché in merito allo scarico di merce in situazione di "dislivello", e invero anche su tale fase di lavoro in generale.

Alla luce dei superiori rilievi deve dunque essere senz'altro affermata la penale responsabilità di S. A. con riguardo al reato a lui aseritto. Possono essere riconosciute a quest'ultimo le circostanze attenuanti generiche avuto riguardo alla necessità di consentire una più adeguata commisurazione della pena irroganda alla concreta gravità del fatto, unitariamente considerato nelle suo componenti obiettive e subiettive. Appare equo bilanciare le ritenute circostanze ex art. 62 bis c.p. in equivalenza con le opposte aggravanti.

Valutati pertanto i criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p., il tribunale stima perciò congrua la pena finale di mesi uno di reclusione, che corrisponde in pratica alla pena base euro la quale rimane invariata per il bilanciamento nei termini anzidetti delle circostanze eterogenee.

Segue ex lege all'irrogazione della pena come sopra determinata la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Lo stato di incensuratezza di questo imputato consente di valutare come occasionale la condotta omissiva tenuta il che induce il tribunale a formulare una prognosi favorevole in merito alla futura astensione del S. da fenomeni recidivanti. Si concede pertanto a quest'ultimo il beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata ai sensi dell'art. 163 c.p..

Il reato qui giudicato è stato commesso da un esponente apicale di C. T. Società Cooperativa, ed anzi, dal vertice aziendale di tale ente di cui S. A. era appunto amministratore unico al momento del fatto: evidente è il vantaggio di spesa conseguito da questa cooperativa riveniente dall'adozione di un politica di impresa in materia di sicurezza assolutamente trascurata sciatta e dissennata. Gli addetti, infatti, non ricevevano alcuna formazione neppure generale in tale ambito (S. ebbe a frequentare un corso in materia solo dopo l'infortunio e sol perché l'azienda decideva di adeguarsi così alle prescrizioni dell'ASL), e a costoro inoltre non erano neppure forniti i più elementari dispositivi individuali di sicurezza come le scarpe

Letto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

B. P. dal reato a lui aseritto per non aver commesso il fatto. Letto l'art. 66 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 esclude la responsabilità amministrativa di S. srl perché il reato presupposto è stato commesso da soggetto che non riveste le qualità di cui all'art. 5 c. 1 lett. a) e b) d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231.


Letto l'art. 544 3° comma c.p.p. indica in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Pavia, 26 aprile 2018

Il Giudice

L'Assistente Giudiziario  
Dott. Andrea Di Silvio

*Pasquale Villani*



Depositato in cancelleria

il 22/5/18

L'Assistente Giudiziario  
Dott. Andrea Di Silvio

